



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 38/19

Lussemburgo, 21 marzo 2019

Sentenza nella causa C-465/17

Falck Rettungsdienste GmbH e a./Stadt Solingen

Le norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici non si applicano ai servizi di trasporto di pazienti, forniti, in caso di emergenza, da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro

Dopo aver invitato alcune associazioni di pubblica utilità a presentare un'offerta, il comune di Solingen (Germania), nel 2016, ha aggiudicato a due di esse l'appalto dei servizi di soccorso per una durata di cinque anni. L'appalto riguardava, in particolare, l'assistenza a pazienti che necessitano di cure urgenti da parte di un paramedico assistito da un soccorritore sanitario ed il trasporto in ambulanza di pazienti assistiti da un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore (trasporto denominato, in prosieguo, «trasporto in ambulanza qualificato»).

La società Falck Rettungsdienste ed il gruppo Falck A/S, del quale fa parte la Falck Rettungsdienste (in prosieguo, congiuntamente, «Falck»), hanno adito i giudici tedeschi per far dichiarare l'illegittimità di detta aggiudicazione per la mancata previa pubblicazione di un bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU), conformemente alle disposizioni generali previste dalla direttiva sugli appalti pubblici¹.

In tale contesto, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) chiede alla Corte di giustizia se tali attività rientrino nella nozione di «servizi di prevenzione contro i pericoli», che l'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 esclude dall'ambito delle regole classiche di aggiudicazione degli appalti pubblici a condizione che corrispondano a taluni codici CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici)] e che siano forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro. Tali servizi rientrerebbero eventualmente nel concetto di «servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza» – sottoposto ad un regime semplificato di aggiudicazione degli appalti pubblici. L'Oberlandesgericht Düsseldorf chiede inoltre alla Corte di interpretare la nozione di «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro».

Con la sua sentenza odierna, la Corte rileva che secondo l'articolo 10, lettera h), della direttiva, le regole classiche di aggiudicazione degli appalti pubblici, compreso l'obbligo di pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale*, non si applicano agli appalti pubblici relativi a servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli, alla duplice condizione che tali servizi corrispondano a determinati codici CPV (in questo caso, quello corrispondente ai «servizi di salvataggio» o quello corrispondente ai «servizi di ambulanza») e siano forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro. Tale eccezione all'applicazione delle regole in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici prevede tuttavia una contro-eccezione, nel senso che essa non si applica ai servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, i quali rientrano nel regime semplificato di aggiudicazione degli appalti pubblici.

La Corte sottolinea che **l'assistenza ai pazienti che si trovano in una situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario e il trasporto in ambulanza qualificato** non costituiscono né «servizi di difesa civile» né «servizi di protezione

¹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

civile», ma rientrano nella nozione di «prevenzione contro i pericoli». Infatti, da un'interpretazione letterale e contestuale della direttiva risulta che la «prevenzione contro i pericoli» riguarda sia i rischi collettivi sia i rischi individuali.

La Corte osserva, inoltre, che l'esclusione dalle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici prevista a favore dei servizi di prevenzione contro i pericoli può applicarsi solo a determinati servizi di emergenza forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, e che essa non deve essere estesa oltre lo stretto necessario. **L'inapplicabilità delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici è pertanto inscindibilmente legata all'esistenza di un servizio di emergenza.**

La Corte conclude che **l'assistenza a pazienti in situazione di emergenza**, fornita – per di più – in un veicolo di soccorso da un paramedico/soccorritore sanitario, **rientra nel codice corrispondente ai «servizi di salvataggio»**. Per contro, **il trasporto in ambulanza qualificato rientra nel codice corrispondente ai «servizi di ambulanza» soltanto qualora sia possibile dimostrare, quantomeno potenzialmente, l'urgenza, vale a dire quando è necessario trasportare un paziente per il quale esiste un rischio – oggettivamente apprezzabile – di peggioramento dello stato di salute durante detto trasporto**. Tale rischio implica che il trasporto in parola deve essere **assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso**. In tali casi, le regole generali di aggiudicazione degli appalti pubblici (compreso l'obbligo di previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale) non si applicano, purché tali servizi siano forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.

Infine, la Corte rileva che le organizzazioni e associazioni che **hanno l'obiettivo di svolgere funzioni sociali**, che **non hanno finalità commerciali** e che **reinvestono eventuali utili** al fine di raggiungere il loro obiettivo rientrano nella nozione di «**organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro**» ai sensi della direttiva. Di conseguenza, la direttiva osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale associazioni di pubblica utilità riconosciute come organizzazioni di protezione e di difesa civili vengono considerate «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», senza che il riconoscimento dello *status* di associazione di pubblica utilità sia subordinato, nel diritto nazionale, al perseguimento di uno scopo non lucrativo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575